

Tirocinio

Per la pratica limite a 18 mesi

Il primo semestre si può far coincidere con l'ultimo anno di università

PAGINA A CURA DI
Nicola Cavalluzzo

La riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137/12) ha introdotto, tra l'altro, importanti novità nel tirocinio per l'accesso alle professioni. In primis, recependo l'articolo 33, comma 2 del decreto salva Italia (Dl 201/11), ha ridotto a 18 mesi la durata massima del periodo di formazione del praticante, che per dottori commercialisti ed esperti contabili era di tre anni e per gli avvocati di due.

Inoltre, in conformità all'articolo 9, comma 6 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/12), ha sancito la possibilità che il tirocinio si svolga, per i primi sei mesi, in concomitanza col corso di laurea, in base a convenzioni tra Consigli nazionali degli Ordini e il ministero dell'Istruzione. Il Dpr di riforma ha, però, escluso la previgente previsione di un compenso per il praticante.

L'articolo 6 del Dpr, dopo aver ribadito l'obbligatorietà del tirocinio se previsto dal singolo ordinamento professionale, ne stabilisce la durata massima in 18 mesi e lo definisce quale «addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante (...), finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della gestione organizzativa della professione».

Quindi, indicazione molto puntuale al dominus sugli insegnamenti, non limitati ai temi specialistici della professione, ma estesi alla gestione pratica di uno studio.

Per ciò il Dpr conferma in capo al dominus sia il requisito di anzianità di almeno cinque anni di iscrizione all'albo sia il mi-

mero massimo di praticanti (tre contemporaneamente). Ma il tetto, su motivata autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, potrà essere superato.

Ancora una volta la richiesta dei giovani professionisti viene disattesa: un periodo inferiore di anzianità di iscrizione (ad esempio tre anni) non pare essere considerato dal legislatore sufficiente per garantire al tirocinante un'adeguata formazione.

A parere di chi scrive ci si sarebbe aspettata una maggiore apertura, anche in considerazione delle altre novità introdotte. Come, ad esempio, la possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

LA NORMA

01 | **L'OBBLIGO**
L'articolo 6 del Dpr 137/12 (pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi) stabilisce che il tirocinio è obbligatorio solo quando è previsto dall'ordinamento della singola professione

02 | **LA DURATA**
Il tirocinio non può durare più di 18 mesi, tranne che per le professioni sanitarie

03 | **LA DEFINIZIONE**
Secondo l'articolo 6, «il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione»

04 | **IL DOMINUS**
Il professionista cui il praticante è affidato deve essere iscritto all'albo da almeno cinque anni e non può seguire più di tre praticanti nello stesso periodo, salvo autorizzazione concessa dall'Ordine territoriale

05 | **LE ALTERNATIVE**
Si può svolgere il tirocinio (per non più di sei mesi) in altri Paesi, presso enti o professionisti «con titolo equivalente e all'altezza dell'esercizio della professione». Inoltre, nei primi sei mesi si può svolgere in un'università convenzionata, se si è iscritti all'ultimo anno di studi. Possibili anche convenzioni per tirocinio post-laurea presso pubbliche amministrazioni

dell'obbligo formativo». Una previsione particolarmente penalizzante nei confronti dei giovani professionisti che ha già incontrato pesanti critiche da parte dell'Antitrust. Il precepto trovava una doverosa attenuazione qualora il periodo d'interruzione possa essere giustificato e comunque è consentita per una durata massima di nove mesi. Per completezza, come peraltro, evidenziato nella relazione al Dpr, lo stesso Consiglio di Stato aveva invitato il governo a rendere meno penalizzante la norma in commento. Consiglio evidentemente non recepito nella formulazione finale del provvedimento.

Infine, si ricorda che tutto il periodo di formazione svolto non avrà alcun valore laddove l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi.

I praticanti sono soggetti alle norme deontologiche previste per i professionisti regolamentati ed anche al medesimo regime disciplinare. È demandata, infine, ai Consigli nazionali degli Ordini l'emanazione del regolamento attuativo per definire le modalità e le condizioni per l'istituzione di corsi di formazione, la definizione dei contenuti minimi e la loro durata che non potrà essere inferiore a duecento ore.

Il ministero della Giustizia ha chiarito che tutte queste disposizioni si applicano ai tirocinanti in corso e a quelli iniziati dal giorno dell'entrata in vigore del Dpr stesso, cioè da oggi (giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»).

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Nodo certificazione
Sostanzialmente non cambierà niente poiché il tirocinio non è obbligatorio. Nei corsi di laurea sono previsti dei periodi di tirocinio che attraverso le convenzioni già sottoscritte con i vari atenei saranno resi più professionalizzati. Il punto critico per gli agronomi è nella formazione della rete delle esperienze «certificate» per le quali un giovane possa svolgere i periodi di tirocinio in studi e strutture qualificate

ATTUARI

Regolamento da rivedere
L'ordine degli Attuari stava per emanare il regolamento del tirocinio, che non era stato mai previsto per la professione. L'arrivo del Dpr ne ha bloccato l'uscita: ora il regolamento dovrà essere rivisto anche se nella sostanza il risultato fatto per larga parte già allineato alla nuova normativa. L'ordinamento non prevede l'obbligo: è quindi necessario che il ministero approvi la proposta di riforma dell'ordinamento professionale

COMMERCIALISTI

Tempistica dimezzata
Per effetto della riforma i commercialisti dimezzano il tempo del tirocinio, passando da 36 mesi a 18 mesi. Contenti di quel risultato, chiedono una soluzione per il problema del disallineamento tra la durata del tirocinio e il tempo necessario a iscriversi al registro dei revisori contabili che resta a 36 mesi. La categoria spera che il nodo possa essere sciolto con i decreti

GIORNALISTI

Normativa immutata
Il tirocinio dei giornalisti era già di 18 mesi retribuiti. Non si cambia sulla durata, dunque, e si mantiene quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria, che prevede il diritto del praticante al trattamento riservato ai giornalisti professionisti dal giorno in cui supera l'esame di stato. Il legislatore ha salvato la norma interna sul tirocinio perché di maggior favore rispetto a quanto indicato nel regolamento

PERITI AGRARI

Via libera alla durata più breve
I periti agrari avevano istituito il tirocinio con la legge 54/1991 per la durata di due anni. Accolgono con favore l'abbassamento del termine massimo a 18, ma trovano poco incisivo il Dpr per quanto riguarda le modalità di avvicinamento alla professione. Una lacuna che si impegna a colmare in prima persona per rendere la riforma maggiormente tarata sulle esigenze della categoria

AGROTECNICI

Spinta centralista
Già ora un'ampia parte del tirocinio professionale degli iscritti viene svolta in convenzione con università e istituti agrari. Al momento gli agrotecnici hanno 133 corsi di laurea convenzionati con l'abito: chi li frequenta accede direttamente agli esami di abilitazione professionale. Secondo il presidente Roberto Orlandi Sul tirocinio il Dpr si muove con una logica di imposizioni centraliste, peraltro extra delega

AVVOCATI

Nodo retroattività
Il periodo di tirocinio obbligatorio per gli avvocati era di 24 mesi. Secondo l'avvocato non è chiaro se la norma che taglia i tempi del tirocinio abbia un effetto retroattivo o meno. La categoria è comunque in attesa di una risposta da parte dell'Esecutivo sulla possibilità di vedere approvata la riforma dell'ordinamento forense dalla Commissione in sede di liberazione

CONSULENTI DEL LAVORO

Si al taglio delle 200 ore
Anche per i consulenti del lavoro si accorciano i tempi del tirocinio, che era di 24 mesi. Una riduzione che desta qualche perplessità in un settore complesso e in continua evoluzione. Considerata invece ottima dalla categoria la scelta di eliminare l'obbligo del corso di formazione di 200 ore presente nella precedente versione del testo, che sottraeva il giovane allo studio

INGEGNERI

Proposto il tirocinio facoltativo
Al momento per gli ingegneri non cambia nulla, anche se i vertici della categoria vorrebbero in prospettiva inserire il tirocinio facoltativo. In tal caso si valterebbe con il Ministero la possibilità di somministrare un esame di Stato facoltativo per chi sceglierà di svolgere il tirocinio. La difficoltà più grande per gli ingegneri riguarda la possibilità di trovare studi professionali in grado di soddisfare il notevole numero degli aspiranti al tirocinio

PERITI INDUSTRIALI

Accorpamenti mancati
I periti industriali avevano un tirocinio a due cariche di 36 mesi se fatto presso un'azienda e di 24 nel caso di apprendistato presso lo studio di un professionista. Ora il Dpr fissa la durata a 18 mesi in entrambi i casi. Il rammarico per la categoria è che non sia stato accolto l'emendamento che avrebbe dato via libera all'accorpamento, su base volontaria, delle professioni «similari»

ARCHITETTI

Percorso di addestramento
Gli architetti non hanno il tirocinio per accedere all'esame di Stato, ma intendono proporre al ministero della Giustizia e dell'Università un percorso di addestramento alla professione, probabilmente di un anno. L'esame e il Dpr 2012 devono essere rivisti: non più un esame generale, organizzato in 4 prove e d'forme sul territorio nazionale, bensì una verifica puntuale della capacità del candidato a svolgere il mestiere, dopo la laurea e il tirocinio

CHIMICI

Pochi studi professionali
Per i chimici per il momento non cambierà nulla, ma l'indirizzo futuro per la categoria è quello di prevedere il tirocinio in due fasi: una fase di tipo formativo, vero e proprio corso di preparazione all'esame di Stato, e una fase di tirocinio professionale (della durata tra 6 e 12 mesi) presso studi professionali o enti ed aziende. C'è però un aspetto critico e riguarda il reperimento di studi professionali presso cui svolgere il tirocinio

GEOMETRI

Riforma a maglie strette
Per i geometri il tirocinio c'è sempre stato e durava 24 mesi. La riforma, oltre ad agire sul tempismo, impone una migliore organizzazione per raggiungere utilizzando le strutture dei collegi territoriali. Attualmente sono già operativi dei corsi «professionalizzanti» che funzionano però in via sperimentale. I geometri avrebbero voluto una riforma più ampia

NOTAI

Nel mirino i tempi dei concorsi
Per i notai non cambierà nulla, perché il tirocinio è già stato ridotto nel 2006 da 24 a 18 mesi, di cui i primi 6 si potranno fare all'università. Il notariato non è d'accordo con l'articolo 11 del Dpr che assimila la frequenza alle scuole legali comuni di specializzazione ad un anno di pratica. Per i notai, inoltre, il Dpr non affronta la questione dei tempi lunghi di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla professione

PSICOLOGI

Lezioni in strutture dell'Ssn
Per gli psicologi non cambierà nulla perché è già previsto il tirocinio di 12 mesi post laurea. I tirocinanti vengono svolti in prevalenza in strutture del Ssn o in strutture convenzionate. Solo una minima parte svolge il tirocinio presso aziende private. In ogni caso, in quanto professione sanitaria, gli psicologi sono esclusi da quanto previsto dal Dpr sul tirocinio

Il valore dell'insegnamento. Le novità del Dl 1/2012

Dopo il periodo formativo scatta l'obbligo di compenso

Il Dpr 137/12 sulla riforma delle «professioni regolamentate» ha posto fine alla querelle sulla natura e sulla modalità di corresponsione di un eventuale compenso ai praticanti.

Il legislatore ha chiarito che l'attività di tirocinio non ha natura di lavoro subordinato o parasubordinato, allineandosi all'indirizzo costante della Corte di cassazione che aveva individuato che la causa di un tipico rapporto di praticato professionale è «quella di assicurare da parte di un professionista al gio-

vane praticante quelle nozioni indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico» (Cassazione civile).

I RIMBORSI SPESE
Saranno ugualmente dovuti in caso di oneri effettivamente sostenuti nel corso dell'attività di compenso prestata

vile, sezione lavoro, sentenza 6645/1997).

In base al Dl 1/2012 è appunto la predominanza dell'apporto del dominus nella formazione altamente specialistica svolta in favore del praticante, formazione che è stata ampliata anche agli aspetti più pratici attinenti la gestione concreta di uno studio professionale, a giustificare l'essenziale gratuità, distinguendo il praticato professionale dai rapporti a contenuto misto (formativo e di lavoro). Fermo ovviamente restando il ricono-

scimento del rimborso delle spese sostenute dal praticante e forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di pratica.

I praticanti non avranno remunerazione ma beneficranno della riduzione a diciotto mesi del periodo massimo di formazione professionale e della possibilità di iniziare il praticato in concomitanza con l'ultimo semestre del corso di laurea specialistica.

Decorsi i 18 mesi di tirocinio professionale la finalità formativa verrà meno e maturerà in capo al tirocinante il diritto a un compenso professionale commisurato alla qualità e quantità dell'opera intellettuale effettivamente prestata in favore dello studio. In tal senso, prima della recente riforma, si era già espressa la Suprema corte di

Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2004 del 10 febbraio 2006, che aveva stabilito che la data di cessazione della pratica professionale, attestata dal certificato di compiuta pratica, costituiva titolo per una pretesa remuneratoria professionale, non essendo il rapporto più sorretto dalla causa dell'apprendimento professionale.

La riforma comporterà un'revisione delle norme deontologiche vigenti che prevedono, dopo un periodo iniziale, l'obbligo di corrispondere un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Ma naturalmente il dominus potrà in ogni caso «premiare» il praticante in funzione della qualità e della quantità dell'opera effettivamente svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA